



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2281/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2652/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2652/TFNSVE/2025-2026, 2652 - Ricorso proposto dalla società CHIONS (matricola 59908) contro la società ASD CALCIO BANNIA (matricola 921137) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori PIN SAMUEL (matricola 7081316), PIVETTA EMANUELE (matricola 2121519) e SFORZIN MATTIA (matricola 2175256)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società CHIONS (matricola 59908) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD CALCIO BANNIA (matricola 921137) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori PIN SAMUEL (matricola 7081316), PIVETTA EMANUELE (matricola 2121519) e SFORZIN MATTIA (matricola 2175256).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni allegate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 283,00 (duecentottantatre/00) - rispettivamente: euro 90,00, quanto al calciatore



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Pin; euro 90,00, quanto al calciatore Pivetta; euro 103,00, quanto al calciatore Sforzin - come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società ASD CALCIO BANNIA (matricola 921137) tenuta alla corresponsione, in favore della società CHIONS (matricola 59908), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori PIN SAMUEL (matricola 7081316), PIVETTA EMANUELE (matricola 2121519) e SFORZIN MATTIA (matricola 2175256), nella misura di euro 283,00 (duecentottantatre/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai